

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3167

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IANARO, FARO, GALIZIA, GRIPPA, NAPPI, SCANU,
SCERRA, SEGNERI, VILLANI**

Disposizioni per la prevenzione del melanoma cutaneo

Presentata il 18 giugno 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il melanoma è un tumore maligno che ha origine dai melanociti della cute e delle mucose, da quelli che costituiscono i nevi o, più raramente, dai melanociti posti in sede extracutanea, come occhio, meningi od orecchio interno. Il melanoma si sviluppa in modo progressivo e presenta vari stadi di evoluzione, manifestando aspetti clinici e istologici differenti nel tempo.

Il melanoma non è il tumore della pelle più diffuso, ma colpisce in larga misura pazienti giovani. Circa l'85 per cento dei melanomi cutanei che si manifestano ogni anno nel mondo interessa le popolazioni del nord America, dell'Europa e dell'Oceania e, diversamente dagli anni passati, nei quali lo si considerava una neoplasia rara, attualmente esso registra una preoccupante e allarmante crescita che rende necessaria una risposta coordinata ed efficace

sul piano delle politiche e delle attività di prevenzione e di cura della patologia.

Secondo i dati contenuti nell'edizione 2020 del volume « I numeri del cancro in Italia », promosso dall'Associazione italiana di oncologia medica e dall'Associazione italiana dei registri tumori, l'incidenza del melanoma è aumentata in modo significativo negli ultimi dieci anni, sia nei maschi sia nelle femmine, registrando, nel 2020, 14.863 nuovi casi (il 12 per cento in più rispetto alle stime fatte nel 2011 e il 20 per cento in più rispetto ai dati del 2019).

Oltre a determinati fattori di rischio di tipo genetico-familiare, il più importante fattore di rischio ambientale è rappresentato nell'esposizione ai raggi ultravioletti (UV). In aggiunta a sorgenti naturali, particolarmente dannosa è l'esposizione ai raggi UV artificiali prodotti dalle lampade abbronzanti, che ha determinato in questi

decenni un significativo aumento del rischio di melanoma, in particolare nei più giovani.

È opportuno, quindi, affrontare tale importante sfida intervenendo sia sulla sensibilizzazione e sulla prevenzione sia sulla regolamentazione. Infatti, se da un lato è auspicabile una maggiore presa di coscienza circa i principali rischi per la salute per correggere eventuali comportamenti pericolosi, dall'altro deve essere previsto un adeguato quadro normativo stabilendo il potenziamento dei sistemi di controllo sull'utilizzo improprio delle lampade abbronzanti, soprattutto da parte dei giovani, e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni.

A questo proposito, la presente proposta di legge condivide la strategia del Piano europeo di lotta contro il cancro presentato lo scorso 3 febbraio 2021 dalla Commissione europea, che evidenzia come, nell'ambito della riduzione dell'esposizione alle sostanze pericolose e alle radiazioni per la prevenzione del cancro, la stessa Commissione esaminerà misure sull'esposizione alle radiazioni UV, comprese quelle dei lettini solari. In tale contesto, la diagnosi precoce svolge, infatti, un ruolo determinante. Grazie alle attività di prevenzione, negli ultimi venti anni è aumentato notevolmente il numero dei melanomi asportati in fase precoce. Ciò si traduce in un migliore e più efficace trattamento e in una maggiore sopravvivenza a distanza di cinque anni dall'insorgenza della patologia, con un aumento del tasso di sopravvivenza di circa il 15 per cento negli ultimi decenni, poiché il melanoma cutaneo ha una prognosi strettamente dipendente dalla profondità della sua infiltrazione nel tessuto cutaneo al momento della diagnosi.

Nel 2020, purtroppo, la grave pandemia di COVID-19 ha determinato, nel nostro Paese, un preoccupante calo delle attività di controllo dermatologico per la prevenzione del melanoma. Un'indagine condotta da Doxapharma nell'aprile 2021 ha rilevato, infatti, che il 52 per cento degli italiani ha rinunciato o rimandato visite di controllo, esami o accertamenti e circa l'80 per cento ha ritenuto non prioritaria una mappatura dei nei.

Preso atto di questa situazione, la presente proposta di legge reca disposizioni per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo, soprattutto tra le fasce di popolazione più esposte e sensibili, prevedendo anche una più rigida regolamentazione dell'uso delle lampade abbronzanti.

Nello specifico, l'articolo 1 istituisce la Giornata nazionale per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo, da celebrare il giorno 13 maggio di ogni anno.

L'articolo 2 prevede che il Ministero della salute promuova la realizzazione di campagne informative per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo, anche all'interno degli istituti scolastici e con il coinvolgimento degli operatori sanitari di prossimità, nonché di ulteriori interventi.

L'articolo 3 consente alle regioni di organizzare campagne di *screening* dermatologico mirate in favore delle fasce di età più giovani.

L'articolo 4 definisce, mediante un apposito decreto del Ministro della salute, le sanzioni relative all'utilizzo improprio delle lampade abbronzanti.

L'articolo 5, infine, istituisce il Fondo nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo)

1. La Repubblica riconosce il giorno 13 maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo.

2. In occasione della Giornata nazionale, di cui al comma 1, le istituzioni nazionali, nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le regioni, con gli enti locali, con le aziende sanitarie e con le amministrazioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado e con il coinvolgimento delle associazioni e degli operatori di settore, possono organizzare iniziative, quali incontri, dibattiti, conferenze e visite gratuite per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo.

3. La Giornata nazionale di cui al presente articolo non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione del melanoma cutaneo)

1. Il Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la realizzazione di campagne informative di sensibilizzazione e di prevenzione del melanoma cutaneo, anche avvalendosi della rete *internet* e delle reti sociali telematiche, al fine di diffondere una maggiore conoscenza di tale patologia e delle modalità di prevenzione.

2. Il Ministero della salute, nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente, promuove azioni utili per:

a) assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari sul melanoma cutaneo;

b) garantire un'adeguata informazione ai soggetti considerati più a rischio di sviluppare un melanoma cutaneo, quali minori e giovani da undici a trenta anni di età, soggetti che praticano sport all'aperto e lavoratori particolarmente esposti ai raggi ultravioletti;

c) fornire un'informazione tempestiva e corretta ai pazienti e ai loro familiari sull'importanza e sulle modalità di prevenzione del melanoma cutaneo;

d) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di effettuare una visita dermatologica almeno una volta l'anno;

e) informare sull'importanza dell'individuazione del fototipo, necessaria ai fini dell'individuazione del profilo di rischio di ciascun soggetto;

f) informare sull'importanza dell'autoesame e dello *screening*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3.

Art. 3.

(Campagne di screening dermatologico e autoesame)

1. Al fine di favorire la diagnosi precoce del melanoma cutaneo, le regioni organizzano campagne di *screening* dermatologico per i soggetti considerati più a rischio di età compresa tra undici e trenta anni.

2. Le campagne di *screening* di cui al comma 1 sono effettuate dalle competenti aziende sanitarie locali mediante chiamata diretta dei pazienti e loro sottoposizione a visita dermatologica e alle eventuali ulteriori misure ritenute necessarie.

3. Le regioni provvedono, altresì, a garantire un'adeguata conoscenza delle modalità di effettuazione dell'autoesame, secondo la regola dell'ABCDE, che prevede l'utilizzo di indicatori relativi all'asimmetria, ai bordi, al colore, alle dimensioni e all'evoluzione del nevo, e il segno del cosiddetto « brutto anatroccolo », caratterizzato dalla presenza di un nevo che, per forma e colore, è diverso dagli altri.

4. Le campagne di *screening* e l'autoesame di cui al presente articolo sono pro-

mossi anche presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado, coinvolgendo gli operatori sanitari di prossimità, quali i medici di medicina generale, gli infermieri di famiglia e, ove presenti, i medici scolastici.

Art. 4.

(Regolamentazione dell'uso delle lampade abbronzanti)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'allegato 2 annesso al regolamento di cui al del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110, attribuendo ai Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri la competenza per i relativi controlli.

Art. 5.

(Fondo nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo)

1. Al finanziamento delle iniziative per la celebrazione della Giornata di cui all'articolo 1 e delle campagne informative di cui all'articolo 2 si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo.

3. I proventi delle sanzioni irrogate per la violazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 2 del presente articolo, per le finalità indicate al comma 1. Le somme non utilizzate alla data del 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per

essere utilizzate entro l'esercizio successivo.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 5, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA



18PDL0149120